

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2022, n. 6-4808

Piano regionale di qualità dell'aria (DCR 364-6854 del 25.03.2019). Istituzione, per l'anno 2022, della Misura "Incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori: bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori vincolato all'utilizzo di abbonamenti annuali", in attuazione del decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

la Regione Piemonte considera tra gli obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
la mobilità urbana rappresenta per l'Unione Europea un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità urbana e di ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
in questo contesto la strategia di promozione e utilizzo sempre più esteso di veicoli a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico è stata fortemente riaffermata;
la Regione Piemonte presenta una situazione d'inquinamento atmosferico al pari di tutto il bacino padano e di diverse aree del territorio europeo che hanno avuto una forte antropizzazione dell'ambiente.

Premesso, altresì, che:

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico", disciplina la materia della qualità dell'aria, prevedendo che il Piano regionale di qualità dell'aria definisca le azioni finalizzate alla riduzione e controllo delle emissioni in atmosfera per ambiti di intervento;

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" stabilisce che, qualora in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati si registrino superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le regioni e province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento, per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte;

successivamente sono state avviate dalla Commissione Europea altre due procedure di infrazione: l'infrazione n. 2014/2147 (già deferimento alla Corte di Giustizia Europea C-644/18 del 13 ottobre 2018) per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e la infrazione n. 2015/2043 (già deferimento alla Corte di Giustizia Europea C-573/19 del 5 agosto 2019) per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO₂;

la Corte di Giustizia, con sentenza del 10 novembre 2020, adottata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti:

- all'articolo 13 e l'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, per avere superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10, superamento che è tuttora in corso;
- all'articolo 23 e Allegato XV della Direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale: nella Regione Piemonte sono interessate 3 delle 4 zone in cui è suddiviso il territorio (Zona IT0118 - agglomerato di Torino, Zona T0119 - Piemonte, Pianura e Zona IT0120 -Piemonte, Collina);

la suddetta sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 determina l'obbligo per lo Stato di adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione (articolo 260, comma 1, TFUE) che, nel caso in esame, si sostanziano, in sintesi, in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla Direttiva. Tutte le amministrazioni dello Stato (Regioni, Enti locali, Enti pubblici) sono tenute al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare le misure necessarie per rimediare alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia (articolo 43, comma 1, della legge 234/2012);

con DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 sono state stabilite le disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata e 76 comuni si trovano ad attuare tutte le disposizioni straordinarie, comprese quelle legate alla limitazione della circolazione veicolare.

Premesso, inoltre, che, con decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020:

- è stato istituito un Programma di finanziamento volto a promuovere l'attuazione di interventi per il contrasto all'inquinamento atmosferico e conseguentemente il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, finanziandolo a valere sulle risorse destinate all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica), previste dall'articolo 51 commi 1, lettera b) e 2, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- sono state assegnate alla Regione Piemonte le seguenti risorse, per complessivi euro 115.591.000,00:
 - per l'anno 2020, Euro 3.387.000;
 - per l'anno 2021, Euro 8.897.000;
 - per l'anno 2022, Euro 9.337.000;
 - per l'anno 2023, Euro 17.800.000;
 - per l'anno 2024, 18.010.000;
 - per il quinquennio 2025-2030, Euro 16.280.000 per anno;
 - per il triennio 2031-2033, Euro 15.840.000 per anno;
 - per l'anno 2034, Euro 17.360.000;
 - a decorrere dal 2035, Euro 8.680.000 per annuo;
- sono state disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 58 del 28 giugno 2019, sulla base di criteri pubblici e predefiniti, idonei ad individuare un'adeguata proporzione tra l'entità del finanziamento e la rilevanza del destinatario.

Ritenuto che in tale ambito, nel processo di pianificazione, è opportuno perseguire l'integrazione dei diversi Piani Regionali quali il già approvato Piano Regionale di Qualità dell'aria e il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), con le sue declinazioni, in fase di redazione, il Piano regionale per la Mobilità delle Persone (PrMoP) e il Piano regionale della Logistica (PrLog) ed il Programma Regionale di Mobilità Ciclabile (PRMC) e il Piano Regionale di Prevenzione della Salute, che rappresenterà la cornice di riferimento dei principali obiettivi regionali di sanità pubblica fino al 2025.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio: gli obiettivi strategici contenuti nella suddetta pianificazione regionale evidenziano l'importanza del riequilibrio modale, in particolare a livello locale, da perseguire attraverso azioni di incentivo del

trasporto pubblico, della ciclabilità e dell'integrazione tra i mezzi di trasporto, nonché lo sviluppo di veicoli puliti a due e quattro ruote;

l'azione regionale per l'ulteriore incentivo del trasporto pubblico, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, può realizzarsi attraverso il cofinanziamento per l'acquisto di titoli di viaggio annuali del trasporto pubblico locale (TPL), destinati a lavoratori dipendenti (privati e pubblici), con l'obiettivo di incentivare lo spostamento di utenti dal mezzo individuale al trasporto collettivo anche al fine della riduzione delle percorrenze dei veicoli privati e, pertanto, delle relative emissioni inquinanti, prevedendo:

- il cofinanziamento regionale, pari al 30% del valore di costo, a favore dei datori di lavoro (privati e pubblici), per le sedi ubicate sul territorio regionale, di progetti per l'acquisto di titoli di viaggio annuali del trasporto pubblico locale (TPL) per lo spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti;
- la compartecipazione economica dei datori di lavoro (privati e pubblici) di almeno il 20% del valore di costo, così che sostengano, a loro volta, una quota dell'importo di tale abbonamento, oltre che la nomina, da parte loro, di un mobility manager interno e l'adozione di un Piano Spostamenti casa-lavoro, per cui sarà messa a disposizione la Piattaforma regionale per il mobility management "EMMA";
- l'organizzazione di corsi di formazione, con finanziamento regionale, sul tema del mobility management e della mobilità elettrica rivolti ai mobility manager pubblici, privati e scolastici da svolgere nell'anno 2022 sul territorio piemontese. Tale agevolazione non costituisce aiuto di stato ai sensi della normativa vigente, in quanto prevede come beneficiari finali i dipendenti. Le pubbliche amministrazioni e le imprese si configurano esclusivamente come soggetti proponenti per la presentazione della domanda e come cofinanziatori per l'acquisto dei titoli di viaggio dei propri dipendenti, senza essere in alcun modo destinatari delle agevolazioni.

Dato atto che, per quanto sopra, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1602B Emissioni e rischi ambientali, ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 0140692 del 3 dicembre 2021, il progetto regionale denominato: "Incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori: bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori vincolato all'utilizzo di abbonamenti annuali", ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020 ed in coerenza con le misure del vigente Piano regionale della qualità dell'aria (PRQA) con particolare riferimento alla misura TR.07 denominata "Ticketing & fidelizzazione utenza" ed alla misura TR.03 "Mobility manager".

Preso atto che tale progetto è stato approvato con nota del Ministero della Transizione Ecologica, Ex Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria, prot. n. 0144830 del 23/12/2021 e prevede l'assegnazione di complessivi euro 3.607.700,00 di risorse statali.

Ritenuto pertanto, nell'ambito del Piano regionale di qualità dell'aria, di cui alla DCR 364-6854 del 25.03.2019 ed in attuazione al Decreto direttoriale MATTM-CLEA-2021-0000349 del 29 ottobre 2021, di:

istituire e avviare, per l'anno 2022, la soprariportata Misura denominata: "Incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori: bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori vincolato all'utilizzo di abbonamenti annuali", su tutto il territorio regionale, prevedendo, in particolare:

- il cofinanziamento regionale, per complessivi Euro 3.459.469,00, ai datori di lavoro (privati e pubblici) per le sedi ubicate sul territorio regionale, per l'acquisto di titoli di viaggio annuali del trasporto pubblico locale (TPL), per lo spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti, in servizio presso le sedi ubicate sul territorio regionale, mediante procedura valutativa a sportello, come definita all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 123/1998, al fine della riduzione delle percorrenze dei veicoli privati e, pertanto, delle relative emissioni inquinanti;

- il finanziamento regionale pari a complessivi Euro 40.000,00, per l'organizzazione di corsi destinati ai mobility manager di pubbliche amministrazioni, imprese e scuole, sul tema del mobility management e della mobilità elettrica.

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche, conseguenti al presente provvedimento, sono subordinate all'erogazione dei fondi da parte del MITE e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali per un importo pari a euro 3.607.700,00, in entrata ed in uscita delle correlate spese.

Dato atto che le risorse statali saranno iscritte con variazione di bilancio sull'annualità 2022, nell'ambito della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, suddividendo il finanziamento nel seguente modo:

per la *“Tipologia 1 - Acquisto abbonamenti annuali TPL per i lavoratori”* per complessive Euro 3.459.469,00 per il cofinanziamento ad aziende private e enti pubblici per l'acquisto di abbonamenti annuali per i propri dipendenti, mediante procedura a sportello, con la finalità di migliorare la qualità dell'aria e del comfort urbano attraverso la promozione della mobilità sostenibile - annualità 2022;

per la *“Tipologia 2 - Organizzazione di corsi di formazione per Mobility Manager sul territorio regionale”* di complessivi euro 40.000 Euro, per l'individuazione del provider per la realizzazione di corsi destinati ai mobility manager aziendali e di enti pubblici – annualità 2022;

per le spese di gestione del progetto di tipologia 1, complessive euro 108.231,00 – annualità 2022.

Visti:

la direttiva Europea 2008/50/CE;

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico;

la deliberazione del Consiglio regionale 25 Marzo 2019, n. 364 – 6854 “Approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43”;

il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” sottoscritto in data 09 giugno 2017 a Bologna, dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

la legge 13 ottobre 2020, n. 126;

l'articolo 15 della legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 22-8337 del 25 gennaio 2019 “Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Energia e Territorio. Sostituzione della deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 37-524”;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 1-3115 del 19 aprile 2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.” il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; l'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 1-3082 del 16/04/2021 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

delibera

ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del Decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020 ed in coerenza con le misure del vigente Piano regionale della qualità dell’aria (PRQA) approvato con DCR 364-6854 del 25.03.2019, con particolare riferimento alla misura TR.07 denominata “Ticketing & fidelizzazione utenza” ed alla misura TR.03 “Mobility manager”:

- di istituire e avviare, per l’anno 2022, la Misura denominata: “Incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori: bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori vincolato all’utilizzo di abbonamenti annuali”, approvando la scheda dei criteri per la sua attuazione, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono subordinate all’erogazione dei fondi da parte del MITE e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi statali per un importo pari a euro 3.607.700,00, in entrata ed in uscita delle correlate spese;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1602B Emissioni e rischi ambientali, l’adozione degli atti, dei provvedimenti e di tutte le azioni di coordinamento con le altre Direzioni coinvolte per materia (in particolare trasporti e mobilità), necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del Decreto Legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato